

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA DEL DEMANIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Art. 1

La Provincia di Novara, nella persona del suo Dirigente
Sig. _____ accorda all'Associazione Piscatoria
_____ p. IVA. _____, la concessione
dei diritti esclusivi di pesca del demanio provinciale relativi ai corsi d'acqua sotto indicati:

CORSO D'ACQUA	LOCALITA' - CONFINI
Fiume SESIA	Dal ponte di San Quirico in Comune di Grignasco al confine sud del Comune di Landiona
Lago MAGGIORE	21 peschiere e murere tra la stazione ferroviaria di Arona e la villa ex Conelli - Dormelletto
Torrenti PELLINO, SCARPIA, RIO PLESINA	Per il tratto scorrente nel Comune di San Maurizio d'Opaglio
Fosse RESE	Scorrente nei Comuni di Paruzzaro, Comignago, Borgoticino

Art. 2

La concessione è riferita al periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2021

Art. 3

Il concessionario è tenuto annualmente al pagamento del canone che viene fissato per l'anno 2017 in euro _____ e che sarà aumentato in base agli indici I.S.T.A.T. per gli anni successivi.

Il concessionario dovrà pagarlo anticipatamente alla Tesoreria della Provincia di Novara, entro 20 giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata con R.R. o a mezzo PEC, dell'intervenuta concessione a pena di decadenza della concessione medesima e per gli anni successivi, al ricevimento della comunicazione da parte della Provincia dell'ammontare del canone relativo all'anno di riferimento.

Art. 4

Il concessionario rimane assoggettato a pagare ineccepibilmente l'intero canone, senza poterlo mai diminuire o scomputare nemmeno per qualsiasi caso fortuito o di forza maggiore, straordinario o imprevisto.

Il canone è dovuto anche nel caso in cui in dipendenza di atti, provvedimenti o concessioni di altre amministrazioni, sul corso d'acqua vengano eseguite opere o compiuti fatti che ne diminuiscano o ne facciano cessare la pescosità; né in tal caso il concessionario può rivalersi verso la Provincia di Novara, concedente, salvi i reclami amministrativi diretti ad ottenere la eliminazione del danno e salva l'azione verso il privato autore del danno che non si sia uniformato alle prescrizioni della Autorità Amministrativa.

Art. 5

Il concessionario non può eseguire alcuna opera o comunque alterare il regime idraulico delle acque senza averne ottenuta l'autorizzazione scritta dall'Amministrazione competente ed anche in seguito a tale autorizzazione egli solo è responsabile di qualunque danno che in conseguenza delle opere o per suo atto e fatto avessero a subire beni pubblici o privati, dovendo in tutti i casi la Provincia restare esonerata da ogni responsabilità nella più ampia forma.

Art. 6

Il concessionario è tenuto ad osservare nell'esercizio della pesca le vigenti disposizioni legislative e regionali sulla pesca, sulle acque pubbliche, sull'igiene e sulla sicurezza pubblica, come pure le disposizioni legislative e regolamenti statali e regionali che intervenissero in seguito sulle stesse materie, nonché le altre disposizioni vigenti o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sia nell'interesse della pesca e dell'acquicoltura, sia in quello dei servizi idraulici ed altri pubblici servizi.

Art. 7

Il concessionario è obbligato ad adottare tutti i provvedimenti atti a migliorare la pescosità del tratto del corso d'acqua avuto in concessione ed in particolare deve eseguire le semine annuali nel rispetto degli obblighi ittiogenico di cui all'offerta allegata al presente atto e con modalità definite in accordo con il personale tecnico dei competenti uffici provinciali. Il concessionario è obbligato, altresì a sottoporsi a tutte le ispezioni e controlli che saranno ordinati dalle competenti Autorità.

Art. 8

Delle operazioni ittiogeniche sarà dato avviso tempestivo, con l'indicazione del giorno in cui verranno eseguite, al Servizio Caccia e Pesca della Provincia di Novara, il quale potrà inviare un proprio funzionario o delegare altra persona a presenziare. Le singole semine saranno fatte risultare da regolare verbale redatto in due originali controfirmati da un pubblico ufficiale.

Un originale sarà inviato alla Provincia di Novara e l'altro alla Regione Piemonte.

Art. 9

In caso di adempienza sia parziale che totale agli obblighi delle semine, di cui all'art. 7 del presente capitolato, la Provincia procederà, per il tramite del Servizio Caccia e Pesca a far eseguire le semine stesse.

In tal caso il relativo importo, aumentato delle spese, dovrà essere soddisfatto dal concessionario, ovvero, a giudizio della Provincia, detratto dalla cauzione di cui all'art. 14.

Art. 10

È fatto divieto al concessionario di introdurre nelle acque a lui concesse nuove specie di pesci, senza l'autorizzazione dell'Autorità competente, a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 11

Per tutto il tratto del corso d'acqua, oggetto della concessione, il concessionario è obbligato ad impiantare segnali visibili portanti la scritta "Diritti esclusivi Provinciali di pesca in concessione" e provvedere a proprie spese alla manutenzione dei segnali predetti, nonché ad eseguire assidua vigilanza sulle acque suddette mediante guardie giurate.

Art. 12

Il concessionario si impegna a permettere l'esercizio della pesca con attrezzi previsti dalle leggi vigenti sulle acque oggetto della presente concessione, a tutti coloro che, muniti di regolare licenza, si impegnino a rispettare l'apposito regolamento, comprensivo della quota di adesione prevista per ogni pescatore, predisposto dal concessionario stesso e preventivamente approvato dall'Amministrazione Provinciale

Art. 13

A garanzia della Provincia e di tutti gli obblighi assunti, il concessionario:
ha versato alla Tesoreria della Provincia di Novara, la somma di euro _____, pari
al canone del 1° anno di concessione, a titolo di cauzione definitiva;

ovvero
ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria/fideiussione bancaria n°
_____ a firma autentica dal Notaio _____ di _____
in data _____ di euro _____, pari al canone del 1° anno di
concessione, _____ rilasciata _____ da

_____.

La cauzione definitiva sarà restituita a concessione finita, sempre quando gli obblighi
assunti siano stati regolarmente adempiuti.

Ritardandosi il pagamento del canone annuo o nel caso la Provincia sia costretta, per
inosservanza del concessionario, a procedere alla semina annuale per il tramite dell'Ufficio
Pesca provinciale senza che il concessionario abbia corrisposto le somme addebitate, la
Provincia concedente avrà il diritto di incamerare la cauzione sino alla concorrenza del suo
credito.

Tanto in questo caso, come in ogni altro di prelievo di somme del deposito
cauzionale, il concessionario dovrà reintegrare il deposito stesso, entro trenta giorni dalla
notifica dell'avvenuto incameramento, sotto pena, in caso di inadempimento, dell'immediata
decadenza della concessione e del rinnovo di essa del concessionario decaduto.

Art. 14

Qualora il concessionario non adempia o contravvenga agli obblighi assunti col presente
atto di concessione, la Provincia concedente potrà, previa diffida da notificare in via
amministrativa, dichiarare la decadenza della concessione.

Art. 15

Tutte le spese e tasse relative al presente atto di concessione sono a carico del
concessionario.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara, li

IL DIRIGENTE DI SETTORE

IL CONCESSIONARIO